

AIPA

AGENZIA ITALIANA per PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI S.p.A.

COMUNE DI CASALE SUL SILE

PROVINCIA DI TREVISO



**GESTIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DEL SERVIZIO DI
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ,
DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

***Carta dei Servizi
Imposta Comunale Pubblicità
Diritti Pubbliche Affissioni***



SOMMARIO

PREMESSA3

PRINCIPI FONDAMENTALI.....4

OBIETTIVI.....5

A. AFFISSIONE SU RICHIESTA DI MANIFESTI NEGLI SPAZI PUBBLICI.....6

B. IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ10

C. ISTITUTI A TUTELA DEL CONTRIBUENTE18



PREMESSA

Informare i cittadini è per la Pubblica Amministrazione un dovere fondamentale, ma soprattutto un'esigenza irrinunciabile, pari a quella dei cittadini di essere informati.

La Carta dei Servizi rappresenta, quindi, un importante strumento per conoscere meglio e più da vicino il Comune di Casale sul Sile e il concessionario che gestisce l'Imposta Comunale sulla Pubblicità e i Diritti di Pubblica Affissione.

Nello stesso tempo questa pubblicazione può diventare per il cittadino un pratico mezzo di consultazione e un'utile guida per orientarsi meglio nella normativa vigente e avere indicazioni concrete su come richiedere una concessione, presentare una pratica o un reclamo, ottenere un permesso, conoscere tempi e modi di rilascio dei documenti, ma anche avanzare proposte o dare suggerimenti per migliorare i servizi.

È, insomma, un canale di comunicazione privilegiato tra il Comune, il Concessionario e i cittadini, uno strumento per dialogare e rafforzare, attraverso la conoscenza diretta, quel legame di fiducia e reciproca collaborazione che deve fondare e alimentare il rapporto tra la comunità cittadina e l'Amministrazione.



PRINCIPI FONDAMENTALI

La società AIPA S.p.A. si impegna ad erogare i propri servizi alla comunità rispettando i seguenti principi fondamentali stabiliti dalla Legge 212/2000

EGUAGLIANZA E IMPARZIALITÀ.

Le regole su cui si basa il rapporto tra i cittadini e l'AIPA sono uguali per tutti a prescindere da sesso, razza, lingua, religione e opinioni politiche.

Particolare attenzione viene posta nei confronti di persona disabili, degli anziani e di coloro che appartengono alle fasce deboli.

Ai cittadini viene garantito un trattamento imparziale e obiettivo nelle diverse situazioni che si presentano.

PARTECIPAZIONE.

I cittadini vengono informati costantemente e in modo dettagliato rispetto ai servizi erogati. In particolare si chiede ai cittadini di partecipare attivamente attraverso proprie proposte, segnalazioni, reclami e suggerimenti che possono aiutare a migliorare il servizio.

CONTINUITÀ.

L'utente/contribuente ha diritto alla continuità del servizio. In caso di interruzioni programmate ha diritto a una informazione preventiva sui tempi e sulle motivazioni del disservizio.

CHIAREZZA E TRASPARENZA.

Il cittadino ha diritto di conoscere il nome del responsabile del procedimento a proprio carico e i relativi tempi di esecuzione.

EFFICACIA ED EFFICIENZA.

AIPA si impegna a perseguire l'obiettivo prioritario del continuo miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi erogati, attraverso il costante aggiornamento e l'utilizzo di soluzioni tecnologiche e organizzative adatte agli scopi.

La politica aziendale della Qualità è finalizzata al miglioramento continuo delle prestazioni.

CONTINUITÀ E SICUREZZA DEL SERVIZIO.

I servizi vengono erogati in maniera continuativa e senza interruzioni.

GENTILEZZA E CORTESIA.

Il cittadino ha diritto ad un rapporto con tutto il personale AIPA basato sulla gentilezza e sulla cortesia.



OBIETTIVI

Con questa Carta dei Servizi AIPA e l'Amministrazione comunale intendono far conoscere alla cittadinanza le linee di indirizzo e le finalità dei servizi in concessione.

In particolare gli obiettivi che AIPA si impegna a raggiungere sono:

- § assicurare un servizio efficace ed efficiente alla cittadinanza;
- § incrementare i servizi di informazione rivolti ai cittadini anche attraverso l'utilizzo di strumenti moderni e tecnologie avanzate;
- § assicurare tempi certi di risposta.



A. AFFISSIONE SU RICHIESTA DI MANIFESTI NEGLI SPAZI PUBBLICI

Il Servizio delle pubbliche affissioni garantisce l'affissione dei manifesti in appositi impianti a ciò destinati nel territorio del Comune di Casale sul Sile, fino ad esaurimento degli spazi disponibili. Vengono riservati spazi per manifesti istituzionali, sociali o comunque non a rilevanza economica.

I manifesti vengono suddivisi a fogli, ai fini del pagamento del diritto, in base al loro formato. Formato base 70 x 100 (per es.: 100 x 140 = 2 fogli; 140 x 200 = 4 fogli).

TARIFFE ANNO 2015.

Chiunque richieda tale servizio è obbligato al pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni come di seguito riportato.

Per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 x 100 il diritto è commisurato come segue:

- § per i primi 10 giorni: €. 1,136
- § incremento per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione: €. 0,3409

MAGGIORAZIONI.

I diritti subiscono le seguenti maggiorazioni:

- § per commissioni inferiori a 50 fogli: aumento del 50% del diritto;
- § per manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli: aumento del 50% del diritto;
- § per manifesti costituiti da più di 12 fogli: aumento del 100% del diritto;
- § per manifesti commerciali in categoria speciale: aumento del 150% del diritto.

RIDUZIONI.

I diritti sono ridotti alla metà nei seguenti casi:

- § per manifestazioni riguardanti in via esclusiva lo Stato, le Regioni, le Province ed i Comuni ove non spetti l'esenzione;
- § per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro, a condizione che sui manifesti non compaiano richiami di alcun tipo ad attività commerciali;
- § per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali, sempre che sui manifesti non compaiano richiami di alcun tipo ad attività commerciali;
- § per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- § per gli annunci mortuari.



ESENZIONI.

Sono esenti dai diritti sulle pubbliche affissioni:

- § i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata alle armi ed ai richiami alle armi;
- § manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- § manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- § manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di elezioni politiche, regionali, amministrative e di referendum e per il parlamento europeo;
- § ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- § manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

COSA OCCORRE FARE PER OTTENERE L'AFFISSIONE DEI MANIFESTI.

La prenotazione dell'affissione può essere effettuata recandosi o chiamando l'ufficio territoriale AIPA di San Michele al Tagliamento – Via della Pace n. 11/6 - tel. 0431/520111, inviando una mail: sanmichele.ve@aipaspa.it o via fax al n. 0431/521584. Le richieste devono specificare il titolo preciso del manifesto, la quantità e il formato dei manifesti da affiggere, la data di affissione e la durata. Alla richiesta andrà sempre allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento dei diritti, che può essere effettuato o sul conto corrente postale n. 93658441 intestato a AIPA SpA - Servizio Affissioni o mediante bonifico sul conto n. IT47F0760101600000093658441. Oppure recandosi presso il recapito locale AIPA sito in _____ – Casale sul Sile .

Inoltre AIPA S.p.A. ha attivato un Call Center che consente di prenotare o verificare la disponibilità degli spazi affissionali.

Chiamando il numero 02.302171, attivo dalle 9.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì e dalle 9.00 alle 13.00 il sabato, il cittadino entra in contatto con uno dei 100 operatori AIPA dedicati a questa attività. E possibile inviare una e-mail all'indirizzo affissioni.commerciali@aipaspa.it, alla quale il nostro personale garantisce un riscontro in tempo max. di 4 ore dal ricevimento della richiesta.

Gli operatori, ricevuta la richiesta di esposizione provvedono ad effettuare il conteggio dell'Imposta dovuta e comunicano gli estremi del conto corrente postale presso cui effettuare il versamento.

Per i servizi che necessitano di una disponibilità 7/7 giorni la settimana, i riferimenti sono attivi e presidiati anche la domenica dalle 9.00 alle 13.00 e sono fruibili tramite Call Center e tramite l'indirizzo e-mail dedicato: affissioni.necrologi@aipaspa.it. Queste modalità consentono di prenotare l'affissione in base all'effettiva disponibilità degli spazi. Ricevuta la richiesta di affissione, gli operatori inseriscono nel sistema gestionale i dati anagrafici e fiscali del richiedente, il tipo e la quantità dei fogli da affiggere, la durata dell'esposizione,



provvedono ad effettuare il conteggio dei diritti dovuti e comunicano gli estremi del conto corrente postale presso cui effettuare il versamento. Una volta confermata la prenotazione attraverso il pagamento dei diritti, su richiesta del contribuente, gli operatori provvederanno a trasmettere in anticipo la nota posizione indicante le vie ove saranno esposti i manifesti, alla data richiesta, e l'indirizzo ove consegnare il materiale da affiggere.

RECLAMI.

Gli eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni, debbono essere tempestivamente presentati per iscritto e comunque non oltre la scadenza della commissione.

La mancata presentazione, nei termini, del reclamo comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza di ogni pretesa.

VIOLAZIONI E RELATIVE SANZIONI ED INTERESSI.

Le sanzioni tributarie sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge, fatta salva la cumulabilità con le sanzioni previste dal D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Indipendentemente dalla procedura di applicazione della sanzione, AIPA effettua l'immediata copertura della pubblicità e dispone la rimozione delle affissioni abusive.

Oltre all'applicazioni delle sanzioni, AIPA provvede all'accertamento d'ufficio del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva, disponendo il recupero dello stesso e l'applicazione delle sanzioni (oltre agli interessi se dovuti).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO.

Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e s.m.i.

Decreti Legislativi nn. 471-472-473 del 1997 relativi alla riforma del sistema sanzionatorio in materia tributaria

Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni

Determinazione tariffe per l'imposta comunale sulla pubblicità e per i diritti sulle pubbliche affissioni per l'anno 2013.



DOVE RIVOLGERSI:

Richiesta servizio ed informazioni:

AIPA S.p.A.

Via della Pace, 11/6

30028 San Michele Al Tagliamento (VE)

Tel. 0431 520111 fax 0431 521584

e-mail: sanmichele.ve@aipaspa.it

(tale indirizzo è predisposto anche per il ritiro dei manifesti)

Orario apertura agenzia:

GIORNI	MATTINA	POMERIGGIO
<i>Lunedì</i>	9.00 – 12.00	14.00 – 17.00
<i>Martedì</i>	9.00 – 12.00	14.00 – 17.00
<i>Mercoledì</i>	9.00 – 12.00	14.00 – 17.00
<i>Giovedì</i>	9.00 – 12.00	14.00 – 17.00
<i>Venerdì</i>	9.00 – 12.00	

Oppure

Recapito locale

AIPA S.p.A - Agenzia Italiana Pubbliche Amministrazioni

TABACCHERIA RICEVITORIA AL QUASITUTTO

Via Roma, 10 CASALE SUL SILE

TEL.- FAX. 0422 - 788845 mail: alquasitutto@gmail.com

ORARIO : DAL LUNEDI' AL SABATO

MATTINO 7,30 - 12,30 POMERIGGIO 16,30 - 19,30

CHIUSO MERCOLEDI' POMERIGGIO



B. IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

OGGETTO DELL'IMPOSTA.

L'imposta è dovuta da chiunque effettui la pubblicità nel territorio del Comune di Casale sul Sile, tramite: insegne, fregi, cartelli, targhe, standardi, striscioni, tele, tende, ombrelloni o altri mezzi similari nonché le pubblicità effettuate a mezzo di proiezioni luminose o cinematografiche, con veicoli pubblicitari, con veicoli in genere, adibiti ad uso pubblico o privato o per trasporti di merci, con aeromobili in forma ambulante e a mezzo di apparecchi sonori.

AUTORIZZAZIONI.

La effettuazione della pubblicità, comunque richiedente la installazione o collocazione di appositi impianti o di insegne, è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale, da richiedere con le modalità stabilite dal Regolamento comunale di collocazione delle insegne di esercizio, delle insegne pubblicitarie e della cartellonistica.

Per tutte le altre forme di pubblicità, diverse da quelle di cui al capoverso precedente (pubblicità sonora; esposizione di locandine, cartoncini e simili, effettuate a cura degli interessati; pubblicità in forma ambulante, ecc.), salvo eventuali casi particolari da valutarsi in sede di domanda, l'autorizzazione verrà di volta in volta data d'ordine del Sindaco da parte del Settore Entrate e Tributi, sentito, per la pubblicità sonora, il parere del Comando della Polizia Municipale, il quale indicherà, specialmente per quella effettuata con veicoli in genere o anche in forma ambulante, il percorso e le ore di relativa esecuzione.

OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE.

Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

- § verificare periodicamente il buono stato dell'impianto pubblicitario;
- § effettuare tutti gli interventi necessari per il mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- § adempiere, nei termini prescritti, a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio della autorizzazione sia successivamente, a seguito di intervenute e motivate esigenze;
- § provvedere alla rimozione di quanto installato in caso di rinuncia, scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione, ovvero a seguito di motivata richiesta da parte del Comune;
- § stipulare apposita polizza assicurativa R.C.

Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:

- a) amministrazione rilasciante



- b) soggetto titolare
- c) numero dell'autorizzazione

La targhetta deve essere sostituita od aggiornata ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

RINNOVO.

La domanda di rinnovo deve essere presentata, con le medesime modalità della prima istanza (se vengono apportate modifiche all'impianto, altrimenti è sufficiente una semplice dichiarazione con allegata una foto dell'impianto in oggetto), prima della scadenza.

La mancata presentazione dell'istanza di rinnovo, entro il termine di scadenza dell'autorizzazione, produce l'effetto della rinuncia al rinnovo.

CESSAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE.

L'autorizzazione può essere annullata prima del periodo per:

- § motivi di interesse pubblico legati alla realizzazione di interventi pubblici sul territorio incompatibili con la permanenza dell'impianto;
- § inadempimento degli obblighi da parte del titolare dell'autorizzazione;
- § mancata corresponsione del canone annuale;
- § rinuncia espressa, con documentazione della rimozione dell'impianto e riconsegna del titolo in originale;
- § mancata esposizione del messaggio pubblicitario per 12 mesi.

I titolari degli impianti pubblicitari attraverso cui viene diffuso il messaggio pubblicitario dovrà corrispondere l'imposta di pubblicità.

È obbligato in solido al pagamento del tributo, il soggetto che produce o vende la merce o fornisce i servizi pubblicizzati.

COME SI DETERMINA L'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ.

Costituisce forma pubblicitaria, come tale da assoggettare all'imposta, l'affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi.

Per esercizio di attività economica di cui all'articolo 5, comma 3, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, s'intende lo scambio di beni o la produzione di servizi, effettuati nell'esercizio di imprese o di arti e professioni, nonché qualunque altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro.

Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.



Ai fini della commisurazione della superficie complessiva dei mezzi polifacciali adibita alla pubblicità, rilevano tutte le facce che compongono tali mezzi anche se esse riproducono lo stesso messaggio pubblicitario.

Non sono considerati mezzi polifacciali le tabelle, gli standardi e i poster adibiti all'affissione, abbinati e sorretti da un unico supporto.

È considerato unico mezzo pubblicitario di cui all'articolo 1, comma 5, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e, come tale, da assoggettare all'imposta in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.

È attribuita durata permanente alle insegne di esercizio e agli altri mezzi che, per loro natura o per condizioni imposte dall'autorizzazione comunale all'esposizione, non possiedono il requisito della temporaneità ai sensi del comma 2, dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Il mantenimento, da parte del nuovo titolare della attività pubblicizzata, di una o più insegne preesistenti, comporta in ogni caso l'obbligo di dichiarazione ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, con diritto al conguaglio fra l'importo dovuto e quello già pagato per l'esposizione delle insegne stesse nel periodo di riferimento.

I listini prezzi e gli orari che siano da esporre obbligatoriamente (per legge o regolamento) non sono assoggettati ad imposta a prescindere dalle loro dimensioni purché l'eventuale indicazione in essi del nominativo o del marchio dell'azienda sia inferiore a 300 cmq.

I listini prezzi e gli orari per i quali non sussista invece alcun obbligo espositivo non sono assoggettati ad imposta a condizione che la dimensione massima di ogni singolo avviso sia pari a mezzo metro quadrato e che l'eventuale indicazione del nominativo o del marchio dell'azienda sia inferiore a 300 cmq.

Adesivi e vetrofanie relativi a carte di credito, buoni pasto, atc, cup, carta sociale e simili, sebbene considerabili "avvisi al pubblico", non sono assoggettati ad imposta se non attengono all'attività svolta dall'azienda e comunque se il singolo avviso non supera il ½ metro quadro di dimensione.

Gli avvisi delle agenzie di viaggio e delle agenzie immobiliari contenenti le indicazioni dell'azienda sono esenti da imposta se rispettano i limiti dimensionali previsti dalla vigente normativa (art.17 lett. a del D. Lgs. 507/93); gli avvisi delle medesime agenzie privi invece delle indicazioni dell'azienda non sono assoggettati ad imposta in quanto rappresentanti il prodotto veduto. Per prodotto venduto delle agenzie di viaggi si intende, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, anche la descrizione del viaggio con il nome dell'operatore purché di dimensione inferiore ai 300 cmq.



TARIFFE ANNO 2015.

Le tariffe applicate dal Comune di Casale sul Sile per l'anno 2015, sono le seguenti:

AIPA PUBBLICITA' ORDINARIA

SUPERFICIE	fino a 1 mese		fino a 2 mesi		fino a 3 mesi		ANNUALE	
	opaca	luminosa	opaca	luminosa	opaca	luminosa	opaca	luminosa
mq 1	1,342	2,685	2,685	5,370	4,028	8,056	13,427	26,854
da mq 1,5 a mq. 5,5	1,342	2,685	2,685	5,370	4,028	8,056	13,427	26,854
da mq 5,5 a mq 8,5	2,014	3,356	4,028	6,713	6,042	10,070	20,140	33,567
superiore a mq 8,5	2,685	4,028	5,370	8,056	8,056	12,084	26,854	40,281

AIPA PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE

(vetture autofiltranviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico e privato, in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati [per mq])

COLLOCAZIONE	ANNUALE	
	opaca	luminosa
int./est. mq 1	13,427	26,854
int./est.da mq 1,5 a mq 5,5	13,427	26,854
esterna da mq 5,5 a mq 8,5	20,140	33,567
esterna superiore a mq 8,5	26,854	40,281

AIPA PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'IMPRESA

CATEGORIA	PORTATA		ALTRI
	sup. 3.000 kg	inf. 3.000 kg	
autoveicoli	74,369	49,579	
motoveicoli e altri non ricompresi nella precedente categoria			24,789
veicoli con rimorchio	148,738	99,158	49,578

AIPA PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI

A) Per Conto Terzi (per mq di superficie)

	fino a 1 mese		fino a 2 mese		fino a 3 mese		ANNUALE	
	CATEGORIA		CATEGORIA		CATEGORIA		CATEGORIA	
	NORMALE	SPECIALE	NORMALE	SPECIALE	NORMALE	SPECIALE	NORMALE	SPECIALE
sino ad 1 mq	4,131		8,263		12,394		41,316	
> di 1 mq	4,131		8,263		12,394		41,316	



B) Per Conto Proprio (per mq di superficie)

	fino a 1 mese		fino a 2 mese		fino a 3 mese		ANNUALE	
	C A T E G O R I A		C A T E G O R I A		C A T E G O R I A		C A T E G O R I A	
	NORMALE	SPECIALE	NORMALE	SPECIALE	NORMALE	SPECIALE	NORMALE	SPECIALE
sino ad 1 mq	2,065		4,131		6,197		20,658	
> di 1 mq	2,065		4,131		6,197		20,658	

**AIPA PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PROIEZIONI
(diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche)**

PER GIORNO			
PERIODI FINO A 30 gg		PERIODI OLTRE 30 gg	
C A T E G O R I A		C A T E G O R I A	
NORMALE	SPECIALE	NORMALE	SPECIALE
2,582		1,291	

AIPA PUBBLICITA' VARIA

A) Con Striscioni

PERIODI di 15 gg o fraz.	
C A T E G O R I A	
NORMALE	SPECIALE
13,427	

B) Con Aeromobili o Palloni Frenati

A E R O M O B I L I
per ogni giorno o frazione
61,974

P A L L O N I F R E N A T I
per ogni giorno o frazione
30,987

**C) Mediante distribuzione volantini e altro materiale.
Persone circolanti con cartelli o altri mezzi**

PER CIASCUNA PERSONA
per ogni giorno o frazione
2,582

D) Sonora a Mezzo Apparecchi Amplificatori e Simili

PER CISCUN PUNTO FISSO E PER CIASCUN GIORNO O FRAZ.	
C A T E G O R I A	
NORMALE	SPECIALE
7,746	



ESENZIONI.

Sono esenti dall'imposta:

- a)** la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b)** gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c)** la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d)** la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e)** la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f)** la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13;
- g)** la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h)** le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;



i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

1-bis. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al periodo precedente (5/e).

(5/e) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 10, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

RIDUZIONI.

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE.

Denuncia su modulo prestampato in distribuzione presso gli uffici/infopoint AIPA S.p.A. e disponibile sul **portale web**. La denuncia va presentata prima di dare inizio alla pubblicità. Ogni qualvolta si verifichi una variazione ai dati denunciati (se vi sono variazioni circa la superficie, il tipo di pubblicità) occorre presentare denuncia di variazione. In caso di cessazione di pubblicità occorre presentare apposita denuncia di cessazione entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo. La dichiarazione annuale ove non intervengano le variazioni suindicate ha effetto anche per gli anni successivi.

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA.

L'imposta è annuale e il pagamento va effettuato tramite versamento su corrente postale n. **15880206** intestato ad "AIPA SpA Servizi Esattivi via Cechov, 50 Milano".

Il pagamento deve avvenire:

- a) per le nuove denunce contestualmente alla presentazione della dichiarazione;
- b) per la pubblicità annuale rinnovata entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.



Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare, l'imposta va corrisposta in un'unica soluzione.

VIOLAZIONI E RELATIVE SANZIONI ED INTERESSI.

Si vedano le disposizioni descritte nella parte relativa al servizio affissioni.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO.

Si veda quanto richiamato nella parte relativa al servizio affissioni.

DOVE RIVOLGERSI.

AIPA S.p.A.

Via della Pace, 11/6

30028 San Michele Al Tagliamento (VE)

Tel. 0431 520111 fax 0431 521584

e-mail: sanmichele.ve@aipaspa.it

Orario di apertura agenzia:

GIORNI	MATTINA	POMERIGGIO
<i>Lunedì</i>	9.00 – 12.00	14.00 – 17.00
<i>Martedì</i>	9.00 – 12.00	14.00 – 17.00
<i>Mercoledì</i>	9.00 – 12.00	14.00 – 17.00
<i>Giovedì</i>	9.00 – 12.00	14.00 – 17.00
<i>Venerdì</i>	9.00 – 12.00	



C. ISTITUTI A TUTELA DEL CONTRIBUENTE

A. AUTOTUTELA.

Applicazione dell'istituto dell'autotutela

Il Comune applica nella gestione dei propri tributi, attraverso il funzionario responsabile ex art. 11 del decreto legislativo 15/11/1993 n. 507 s.m.i., l'istituto dell'autotutela sulla base dei principi stabiliti dalla Legge 287/92 (art. 68), dalla Legge 656/94 (art. 2-quater) e dal Decreto del Ministero delle Finanze 11/2/1997 n. 37, nonché delle successive disposizioni del presente capo.

L'esercizio corretto e tempestivo dell'autotutela costituisce doveroso canone di comportamento per l'Ufficio che procederà all'annullamento totale o parziale dell'atto tutte le volte in cui, con valutazione obiettiva ed imparziale, riconosca che l'atto stesso sia affetto da illegittimità o da infondatezza.

Presupposto per l'applicazione dell'autotutela

Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo od infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. Nella soggetta materia tale interesse sussiste ogni qualvolta si tratti di assicurare che il contribuente sia destinatario di una tassazione in misura giusta e conforme alle regole dell'ordinamento o di soddisfare l'esigenza di eliminare per tempo un contenzioso inutile ed oneroso.

Ipotesi di annullamento d'ufficio

Le ipotesi in cui è possibile procedere all'annullamento in via di autotutela sono quelle esemplificate nell'art. 2 del citato D.M. del 11/2/1997 n. 37, e quindi in caso di:

- § errore di persona;
- § errore logico o di calcolo;
- § errore sul presupposto del tributo;
- § doppia imposizione;
- § mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
- § mancanza di documentazione, successivamente sanata non oltre i termini di decadenza;
- § errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile.

Oggetto dell'annullamento

Oggetto di annullamento in via di autotutela possono essere non solo gli atti di imposizione tipici (avvisi di accertamento e di liquidazione) o quelli di irrogazione delle sanzioni tributarie ma in genere tutti gli atti che comunque incidono negativamente nella sfera



giuridica del contribuente quali il ruolo, gli atti di diniego di agevolazione tributarie, di diniego di rimborsi etc.

Limiti all'esercizio del potere di autotutela

Il potere di annullamento in via di autotutela incontra un limite nell'esistenza di una sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione che disponga sul punto.

Costituisce altresì causa ostativa all'esercizio del potere di annullamento la circostanza che un atto, per quanto illegittimo, abbia esplicato senza contestazioni i propri effetti per un periodo di tempo adeguatamente lungo e si sia quindi in presenza di situazioni irrevocabili ed esauritesi nel tempo.

Le situazioni sotto riportate non costituiscono invece limite all'esercizio del potere di autotutela e quindi verificata la ricorrenza dei relativi presupposti si procede all'annullamento anche se:

- § l'atto è divenuto ormai definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
- § il ricorso è stato presentato ma respinto con sentenza passata in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità, ecc.);
- § vi è pendenza di giudizio;
- § non è stata prodotta in tal senso alcuna istanza da parte del contribuente.

Procedimento

Il potere di annullamento in via di autotutela spetta al funzionario competente ad emettere l'atto che viene annullato e va esercitato con l'osservanza delle forme richieste per l'emanazione dell'atto stesso.

Per l'avvio del procedimento non è necessario alcun atto di iniziativa del contribuente, la cui eventuale sollecitazione in tal senso non determina alcun obbligo giuridico di provvedere e tanto meno di provvedere nel senso prospettato del richiedente.

Il provvedimento di annullamento così come quello di rigetto dell'istanza del contribuente vanno comunicati all'interessato. Se è pendente ricorso, l'atto di annullamento va trasmesso anche all'organo giurisdizionale per la conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere.

B. DIRITTO DI INTERPELLO.

Interpello

Ogni contribuente può rivolgere al Comune circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'interpretazione e le modalità di applicazione di disposizioni tributarie emanate dal Comune stesso con riferimento a casi concreti e personali. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

Procedimento e modalità di esercizio dell'interpello



Il procedimento si attiva con la richiesta scritta da parte del contribuente indirizzata al Comune. La richiesta deve contenere a pena di inammissibilità:

- § i dati identificativi del contribuente o del suo legale rappresentante;
- § la dettagliata e precisa esposizione del caso concreto e deve concludere con la chiara formulazione del quesito cui si chiede all'Amministrazione di rispondere;
- § la documentazione eventualmente necessaria al fine della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata;
- § la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante e l'indirizzo cui il parere deve essere inviato.

Effetti dell'interpello

L'esercizio del diritto di interpello da parte del contribuente impone al Comune di dare risposta scritta e motivata entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello non possono essere erogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune o che non ha ricevuto risposta entro il termine di cui al precedente comma. Eventuali atti di imposizione, emanati in difformità dalle risposte fornite senza che nel frattempo siano intervenute modificazioni delle disposizioni tributarie applicabili, saranno rettificati od annullati d'ufficio o su istanza del contribuente. Il parere reso è privo di effetti in caso di incompletezza o di difetto di corrispondenza al vero di elementi e circostanze indicati nell'atto di interpello e rilevanti ai fini della pronuncia.

C. APPLICAZIONE DELLE SANZIONI.

All'applicazione delle sanzioni provvede il funzionario responsabile della gestione dei tributi, al quale competono tutte le attività inerenti l'esercizio della funzione. L'entità della sanzione applicabile è quella determinata in via generale per ogni specie di violazione. Il predetto funzionario può sempre graduare - anche in misura diversa da quella regolamentata, nel rispetto dei minimi e massimi edittali - l'entità della sanzione con riferimento alla condotta dell'autore della violazione, all'opera da questi svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali, motivandone le ragioni.

Criteri per la determinazione delle sanzioni

L'entità delle sanzioni per le diverse specie di violazioni, nel caso in cui non sia contemplato in nessuno specifico regolamento, è determinata, entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge, sulla base dei seguenti criteri:



- § applicazione della sanzione in misura intermedia tra il minimo e il massimo previsti dalla legge nei casi in cui la violazione concreti un fatto di evasione (omessa presentazione della dichiarazione o denuncia o presentazione di denuncia infedele);
- § applicazione della sanzione nella misura massima prevista dalla legge in caso di violazioni formali che, sebbene non incidenti sulla determinazione del tributo, arrechino pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo;
- § applicazione della sanzione nella misura massima prevista dalla legge per le violazioni a norme che impongono ai contribuenti un obbligo di collaborazione (mancata restituzione di questionari o loro incompleta o infedele compilazione, mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ecc.);
- § mitigazione delle sanzioni nei casi di adempimento spontaneo tardivo effettuato oltre i termini previsti per il ravvedimento dall'art. 13 del D. Lgs. 472/1997;
- § aggravamento delle sanzioni in casi di recidiva;
- § riduzione della sanzione applicabile nell'ipotesi che esista manifesta sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione applicabile;
- § applicazione di aumenti diversificati in caso di concorso di violazioni e continuazione, in rapporto al numero di disposizioni violate o violazioni formali della medesima disposizione.

Determinazione dell'entità delle sanzioni

L'entità delle sanzioni per le diverse specie di violazioni relative a ciascun tributo è determinata come in appresso:

VIOLAZIONE	SANZIONI
omessa presentazione della dichiarazione:	100% dell'imposta o del diritto dovuto con un minimo di € 51,00
dichiarazione infedele:	50% della maggiore imposta o diritto dovuto
tardivo pagamento:	30% della maggiore imposta o diritto dovuto
errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o diritto (c.d. errori formali)	€ 258,00

Concorso di violazioni e continuazione

In caso di concorso di violazioni e di violazioni continuate aventi carattere formale (ossia non incidenti sul calcolo o sul versamento del tributo) di cui all'art.12 del D. Lgs. 472/1997 la sanzione viene così determinata:

- § se le disposizioni violate ovvero se le violazioni formali della medesima disposizione sono più di due, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più



grave aumentata del doppio, mentre se le disposizioni violate e le violazioni formali commesse sono in numero di due, la sanzione è aumentata di un quarto;

§ nel caso che le violazioni in parola riguardino periodi di imposta diversi, la sanzione base viene aumentata del doppio se i periodi di imposta sono in numero di due e nella misura del triplo se i periodi di imposta sono più di due.

Recidiva

In caso di recidiva, prevista dal comma 3 dell'art. 7 del D. Lgs. 472/1997, la sanzione viene aumentata della metà.

Sproporzione tra l'entità del tributo e la sanzione

In relazione al disposto del comma 4 dell'art. 7 del D. Lgs. 472/1997, viene individuata sproporzione tra entità del tributo e la sanzione allorché l'ammontare della sanzione stessa è superiore al triplo del tributo dovuto. In tal caso la sanzione viene ridotta a tale misura (triplo del tributo).

Adempimento spontaneo tardivo

Allo scopo di incentivare gli adempimenti spontanei tardivi previsti dall'art. 13 del D. Lgs. 472/1997 oltre i limiti temporali stabiliti dalla norma stessa, le sanzioni applicabili sono ridotte al 30% se il contribuente provvede ad effettuare detti adempimenti dopo la scadenza dei termini assegnati per aversi ravvedimento ma prima che la violazione sia contestata o constatata con verbale degli organi preposti al controllo oppure siano iniziate verifiche, ispezioni, ecc. od altre attività amministrative di accertamento di cui l'interessato sia stato messo a conoscenza.

Incompletezza di documenti di versamento

Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti diretti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue o per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione amministrativa di € 258,00.

Determinazione dell'entità degli interessi tributari

La misura degli interessi dovuti per rapporti di credito e debito relativi ai tributi locali è pari al tasso di interesse legale.